SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio regolamento interno approvato il 26 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976;

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Nella seduta del 16 luglio 1986 ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni all'art. 27:

Nel primo comma, dopo le parole: «commissioni congiunte», vanno aggiunte le parole: «, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore».

All'inizio del terzo comma sono soppresse le parole: «degli esposti anonimi e».

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma: «Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma».

Roma, addì 25 luglio 1986

Il Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio superiore della magistratura
COSSIGA

Il capo della segreteria
GRECHI

NOTE

Il testo vigente dell'art. 27 del regolamento interno, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 27 (*Assegnazione delle pratiche alle commissioni*). — Il comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio e li trasmette alla commissione competente, o in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse a tali commissioni congiunte, *ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.*

Il presidente di ogni commissione assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la commissione, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, la fa iscrivere nel registro della commissione con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione, ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il comitato di presidenza.

Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni che ne sono investite possono chiedere al comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma».

86A5938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1986, n. **430.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente: «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria».

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «la revoca dell'autorizzazione» *sono inserite le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata».

All'articolo 2:

al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:»;

al comma 7, le parole: «vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza» *sono sostituite dalle seguenti*: «vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale»;

al comma 8, dopo le parole: «sono applicabili» *è inserita la seguente*: «anche»;

al comma 10, dopo le parole: «società fiduciarie» *sono inserite le seguenti*: «e alle società fiduciarie e di revisione».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 128 del 5 giugno 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 12 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1852):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 5 giugno 1986.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª (Industria), in sede referente, il 10 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 giugno 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 giugno 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 10ª, in sede referente, il 26 giugno 1986; 1°, 2 luglio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3895):

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e XII (Industria), in sede referente, il 4 luglio 1986, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1986.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e XII, in sede referente, il 10 luglio 1986.

Esaminato in aula il 28 luglio 1986 e approvato il 30 luglio 1986.

86G0825

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **431.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «clinica urologica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 79

86G0761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **432.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

traumatologia della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 81

86G0760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **433.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo agli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia, è aggiunto l'insegnamento complementare di «istituzioni di filosofia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 100

86G0759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **434.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi biologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 101

86G0758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986.

Annullamento del decreto ministeriale 7 febbraio 1984, limitatamente alla parte relativa alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario ed alle deduzioni fuori tariffa previste per i comuni della provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso presentato il 18 marzo 1985 dal comune di Sabaudia avverso il decreto del Ministro delle finanze in data 17 febbraio 1984, pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con il quale sono state determinate le tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e le deduzioni fuori tariffa stabilite ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604 e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i comuni della provincia di Latina;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, contenente norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione terza, nell'adunanza del 4 febbraio 1986 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Il ricorso di cui alle premesse è accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte relativa alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario ed alle deduzioni fuori tariffa previste per i comuni della provincia di Latina, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1986

COSSIGA

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1986
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 174

86A5939

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1986.

Ampliamento della competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, dipendente dalla circoscrizione doganale di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83 (643) relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che modifica l'art. 9 del suddetto testo unico;

Ritenuta la necessità di adeguare alle esigenze locali l'attività della dogana di Trani procedendo alla elevazione della competenza per materia di detta dogana dal punto 3 al punto 2 della tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia della dogana di terza categoria di Trani, dipendente dalla circoscrizione doganale di Bari, è elevata dal punto 3 al punto 2 della tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, come modificato dall'art. 1, punto 1, della legge n. 254/1985 è il seguente:

«Art. 9 *(Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane).* — *Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.*

Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministero delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.

La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, è subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonché di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilità della sezione stessa».

Il D.M. 18 dicembre 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972) concerne: «Delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali. Dogane principali e dogane secondarie. Categorie delle dogane. Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana. Competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria». La tabella *C*, oltre a recare l'elenco delle dogane principali e di quelle secondarie a ciascuna di esse aggregate e le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, indica la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria. Nelle note alla predetta tabella i punti 2 e 3 prevedono, rispettivamente:

«(2) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonché di imbarco di oggetti per dotazioni di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati;

b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso;

c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero;

d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma).

e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana;

f) spedizione in cauzione in esenzione da visita verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero;

g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale.

(3) Dogana abilitata a compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni di imbarco su navi di ogni specie di generi per provvista di bordo nonché di imbarco di oggetti per dotazioni di bordo senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati;

b) operazioni di spedizione in cabotaggio e di reingresso;

c) operazioni relative al movimento dei viaggiatori da e per l'estero;

d) operazioni relative al traffico internazionale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 (escluso ultimo comma).

e) operazioni di ogni specie relative a merci di pertinenza delle aziende industriali e commerciali con deposito o stabilimento insediato nell'ambito del territorio di competenza della dogana, con esclusione di quelle riguardanti merci che formano oggetto della politica agricola comune e di quelle che comportano restituzioni o abbuoni di diritti o di imposte, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*.

f) spedizione in cauzione in esenzione da visita verso altre dogane di merci in arrivo dall'estero;

g) scarico di bollette di cauzione e documenti equipollenti emessi da dogane interne per l'uscita di merci dal territorio doganale».

Nota al dispositivo.

Il testo dei punti 2 e 3 della tabella *C* allegata al D.M. 18 dicembre 1972 è riportato nelle note alle premesse.

86A5842

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 luglio 1986.

Riduzione della tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per circuiti a 4 kHz via satelliti Intelsat.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 27 della convenzione del 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1983, concernente la riduzione del canone per l'uso della stazione terrena italiana per circuiti telefonici a 4 kHz via satelliti Intelsat, con decorrenza 1° aprile 1983;

Vista la richiesta della società Telespazio relativa alla ulteriore riduzione del canone CEPT previsto per l'uso delle stazioni terrene per circuiti telefonici a 4 kHz via satelliti Intelsat;

Considerato che detta riduzione trova giustificazione nei benefici di costo che derivano dalle economie di scala dell'impianto ed esercizio dei sistemi di telecomunicazioni via satellite a seguito del continuo aumento delle richieste di circuiti e del conseguente maggior grado di utilizzazione degli impianti sociali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal 1° luglio 1986 la tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per circuiti a 4 kHz via satelliti Intelsat è ridotta da 44.000 franchi-oro a 42.000 franchi-oro annui.

Il decreto ministeriale 11 maggio 1983, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1986

Il Ministro: GAVA

86A5940

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1986.

Modalità di attuazione della normativa di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, recante: «Misure urgenti per il settore siderurgico».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, che ha instaurato il regime autorizzatorio preventivo per gli investimenti delle imprese siderurgiche, nonché per le imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati per gas, acqua e condotte;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, il quale all'art. 3 proroga al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, demandando altresì al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emanazione, entro due mesi dalla sua entrata in vigore (16 aprile 1986) delle relative modalità di attuazione e ciò anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna ed internazionale;

Considerato in particolare che l'evoluzione del mercato interno nel settore rende necessaria l'adozione di specifiche misure di indirizzo e controllo ai fini di un appropriato sviluppo del settore medesimo tenuto anche conto degli orientamenti adottati in area comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, recante: «Misure urgenti per il settore siderurgico», che ha prorogato al 31 dicembre 1987 il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, vengano stabiliti i seguenti criteri applicativi.

Art. 2.

Sono soggetti ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, gli investimenti destinati all'installazione, modifica o sostituzioni anche parziali degli impianti appresso elencati da parte delle imprese siderurgiche, nonché da parte delle imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati per gas, acqua e condotte:

altoforni;

forni fusori comunque alimentati;

convertitori di qualsiasi tipo;

impianti di trattamento ed affinazione fuori forno;

forni di riscaldo comunque alimentati;

impianti di laminazione a caldo per prodotti lunghi, piatti e tubi senza saldatura;

impianti di estrusione per tubi senza saldatura;

impianti di laminazione a freddo ed annessi forni di ricottura statici o continui;

impianti per la produzione di tubi saldati se destinati o destinabili alla fabbricazione di tubi gas-acqua e condotte;

impianti di finitura, trattamento superficiale e collaudo per tubi, atti a qualificarli come tubi gas-acqua e condotte;

impianti di fucinatura e forgiatura.

Art. 3.

Restano esclusi da regime autorizzatorio preventivo:

1) i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari per la conservazione o il ripristino delle condizioni e dell'efficienza originarie degli impianti;

2) gli investimenti che, pur classificabili tra quelli elencati nell'articolo precedente, siano volti esclusivamente a finalità ecologiche e di sicurezza del lavoro;

3) gli investimenti finalizzati all'automazione operativa e di controllo che non abbiano effetti incrementativi apprezzabili sulla capacità produttiva degli impianti, singolarmente e globalmente considerati;

4) gli investimenti non rientranti nella classificazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Tutti gli investimenti di cui al precedente art. 3 dovranno senza eccezione alcuna essere notificati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, in via preventiva all'inizio della realizzazione degli investimenti stessi, con il corredo di un'apposita relazione tecnica.

Art. 5.

Gli investimenti riconosciuti rientranti tra quelli di cui al precedente art. 3 si intenderanno automaticamente autorizzati qualora da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non pervenga all'impresa interessata alcun atto di sospensiva entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione.

Restano ferme le modalità e procedure previste per l'individuazione e l'applicazione delle eventuali misure sanzionatorie previste dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5914

DECRETO 10 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso «Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza», con sede in Velletri e direzione generale in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 21 maggio 1986, n. 612572, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso «Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza», con sede in Velletri;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza », è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Vista l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 6 giugno 1986 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza », con sede in Velletri, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il sig. Giovanni Ianni Alice.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso «Italmondo - Mutua di previdenza e assistenza» ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5915

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a seguito dell'eccezionale uragano verificatosi il 29 giugno 1986 nella regione Emilia-Romagna limitatamente alle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Emilia-Romagna limitatamente alla provincia di Bologna per i comuni di Mordano, Budrio, S. Giorgio in Piano, S. Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Malalbergo, Crevalcore, Dozza, Molinella, Imola, Castel Guelfo, alla provincia di Ferrara per i comuni di Berra, Mesola, Codigoro, Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino, Comacchio, Ostellato, Argenta, Portomaggiore, Iolanda di Savoia, Cento, alla provincia di Forlì per i comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Forlì, Civitella, Castrocaro, Cesenatico, Sogliano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Forlimpopoli, Meldola, Galeata, S. Sofia, Rocca S. Casciano, Dovadola, Predappio, Portico S. Benedetto, Premilcuore, Bertinoro, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano, Gambettola, Montiano, Longiano, Roncofreddo, Borghi e Modigliana P., alla provincia di Ravenna per i comuni di Alfonsine, Cotignola, Massalombarda, Bagnacavallo, Conselice, Bagnara, Fusignano, S. Agata, Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Russi, Ravenna, Brisighella, Riolo, Lugo, si è verificato un eccezionale uragano il giorno 29 giugno 1986 che ha gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna limitatamente alla provincia di Bologna per i comuni di Mordano, Budrio, S. Giorgio in Piano, S. Pietro in Casale, Bentivoglio, Minerbio, Baricella,

Malalbergo, Crevalcore, Dozza, Molinella, Imola, Castel Guelfo, alla provincia di Ferrara per i comuni di Berra, Mesola, Codigoro, Massafiscaglia, Migliaro, Migliarino, Comacchio, Ostellato, Argenta, Portomaggiore, Iolanda di Savoia, Cento, alla provincia di Forlì, per i comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Forlì, Civitella, Castrocaro, Cesenatico, Sogliano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Forlimpopoli, Meldola, Galeata, S. Sofia, Rocca S. Casciano, Dovadola, Predappio, Portico S. Benedetto, Premilcuore, Bertinoro, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano, Gambettola, Montiano, Longiano, Roncofreddo, Borghi e Modigliana P., alla provincia di Ravenna per i comuni di Alfonsine, Cotignola, Massalombarda, Bagnacavallo, Conselice, Bagnara, Fusignano, S. Agata, Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Russi, Ravenna, Brisighella, Riolo, Lugo, a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1986.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A5978

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1986.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, emessi per 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 623007/66-AU-111 del 10 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 214, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo del 6,90%, per l'importo di 800 milioni di ECU, con godimento 26 maggio 1986;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, con godimento 26 maggio 1986, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 6,90% 1986-1994 » « EMISSIONE PER NOMINALI 800,000,000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 6,90% 1986-1994 » « ISSUE OF ECU 800,000,000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e

per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 6,90% 1986-1994 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 10 maggio 1986.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1986
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 181

86A5917

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **435**.

Autorizzazione alla fondazione «Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino», in Busto Arsizio, ad accettare una eredità.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione «Scuola di medicina Carnaghi Angioletta e Brusatori Santino», in Busto Arsizio (Varese), viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in immobili siti nei comuni di Busto Arsizio, Milano e Lonate Pozzolo (Varese), e in titoli, obbligazioni, azioni, buoni del Tesoro, ecc., per un ammontare complessivo di L. 1.425.000.000, disposta dalla sig.ra Angioletta Carnaghi con testamento olografo 2 settembre 1975, pubblicato in data 12 febbraio 1977, n. 1303 di repertorio, a rogito dott. Antonio Sorgato, notaio in Varese, registrato a Varese in data 1° marzo 1977 al n. 409.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla corte dei conti, addì 26 luglio 1986
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 233

86G0810

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Consorzio fruttadoro di Romagna», in Cesena

Con decreto ministeriale 2 luglio 1986 è stato approvato il nuovo statuto del «Consorzio fruttadoro di Romagna», in Cesena (Forlì), via Dismano 2830, che modifica: la ragione sociale in «Associazione fruttadoro di Romagna», la zona di operatività dalle province di Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara e Pesaro alle province di Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, Pesaro e limitrofe e il numero minimo dei componenti del consiglio direttivo da sette membri a cinque.

86A5868

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Basilicata e Marche.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportati, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 4 giugno 1986, n. 804

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve S. Stefano, Sestino, Bucine, Castelfranco, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini, Arezzo, Capolona, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano.

Grosseto:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Grosseto, Castiglion della Pescaia, Scansano, Civitella Paganico, Roccastrada, Campagnatico, Cinigiano, Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Firenze:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, Scarperia, San Godenzo, San Piero a Sieve e Vicchio.

Lucca:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coraglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli e Villa Collemandina.

Massa Carrara:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Zeri, Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Tresana e Filizzano.

Pisa:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Volterra, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina.

Siena:

siccità primavera, estate, autunno 1985 nel territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille, San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Torrita di Siena, Trequanda, Sinalunga, Radicondoli, Casole, Colle val d'Elsa, Poggibonsi e San Gimignano.

Decreto ministeriale 9 giugno 1986, n. 855

REGIONE BASILICATA

Potenza:

gelate del 29 e 30 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi M., Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Pietragalla, Pietrapertosa, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, Vaglio Basilicata, Venosa, Maschito e Viggiano.

Decreto ministeriale 9 giugno 1986, n. 856

REGIONE MARCHE

Ancona:

siccità estate 1985 limitatamente al territorio montano dei comuni di Fabriano, Serra San Quirico, Genga, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Arcevia.

Macerata:

siccità estate 1985 limitatamente al territorio montano dei comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Gaiole, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pieveboviglianа, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia, Ussita e Visso.

Pesaro:

siccità primavera-estate 1985 limitatamente al territorio montano dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Urbania e Urbino;

grandinata del 28 maggio e 2 giugno 1985 nel territorio dei comuni di Peglio, Sant'Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Urbania, Urbino e Fermignano.

Le regioni Toscana, Basilicata, e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

86A5851

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1986

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1986 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985		138.124.705.905		
Gestione di bilancio	Entrate finali	107.053.050.279.257		— 40.776.927.843.198
	Spese finali		147.829.978.122.455	
	Rimborso di prestiti		17.071.817.814.105	
	Accensione di prestiti	68.058.749.804.165		
	TOTALE	175.111.800.083.422	164.901.795.936.560	+ 10.210.004.146.862
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	877.728.961.260.334	859.462.757.824.615	+ 18.266.203.435.719
	Crediti di tesoreria	336.187.346.434.563	364.666.485.126.757	— 28.479.138.692.194
	TOTALE	1.213.916.307.694.897	1.224.129.242.951.372	— 10.212.935.256.475
	TOTALE COMPLESSIVO	1.389.166.232.484.224	1.389.031.038.887.932	
Fondo di cassa al 30 giugno 1986			135.193.596.292	— 2.931.109.613
	TOTALE A PAREGGIO	1.389.166.232.484.224	1.389.166.232.484.224	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1985	Al 30 giugno 1986	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	138.124.705.905	135.193.596.292	— 2.931.109.613
Crediti di tesoreria	187.330.445.302.534	215.809.583.994.728	+ 28.479.138.692.194
TOTALE	187.468.570.008.439	215.944.777.591.020	+ 28.476.207.582.581
Debiti di tesoreria	418.564.250.684.539	436.830.454.120.258	— 18.266.203.435.719
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 231.095.680.676.100	— 220.885.676.529.238	+ 10.210.004.146.862

Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1986: 1.043 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1986

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**88.332.915.626.250** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**18.155.625.377.049** *				
ENTRATE CORRENTI	**106.488.541.003.299** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**130.333.463.801.191**	Risparmio pubblico	— 23.844.922.797.892 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**564.509.275.958** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**17.496.514.321.264**		
ENTRATE FINALI	**107.053.050.279.257**	**SPESE FINALI**	**147.829.978.122.455**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 40.776.927.843.198
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**17.071.817.814.105**		
ENTRATE FINALI	**107.053.050.279.257**	**SPESE COMPLESSIVE**	**164.901.795.936.560**	Ricorso al mercato	— 57.848.745.657.303
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**68.058.749.804.165**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**175.111.800.083.422**	**SPESE COMPLESSIVE**	**164.901.795.936.560**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 10.210.004.146.862

* Dato provvisorio

86A5920

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa L.			2.452.484.203.270	
II — In deposito all'estero »			24.250.834.967.800	26.703.319.171.070
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				9.203.629.747.339
CASSA »				1.180.282.880.001
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario L.		231.330.604.298		
— ammassi »		1.993.472.069.124	2.224.802.673.422	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente L.		1.446.500.600.006		
— a scadenza fissa »		1.779.175.881.600		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		—	3.225.676.481.606	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	5.450.479.155.028
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU L.			10.617.007.103.546	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise L.		659.371.819		
— corrispondenti in conto corrente »		148.058.041.531		
— depositi vincolati »		1.673.115.713.974		
— diverse »		130.438.284.284	1.952.271.411.608	12.569.278.515.154
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.413.377.287.239
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			16.083.749.094.999	
II — Conti speciali »			3.346.614.307.791	19.430.363.402.790
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				45.641.264.473.912
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				1.121.035.387.619
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità L.		64.563.141.702.226		
— per investimento delle riserve statutarie »		526.098.300.080		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		944.601.993.479	66.033.841.995.785	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie L.		275.208.257.332		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		1.015.037.047.299	1.290.245.304.631	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	550.077.834			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	105.288.044.639	105.838.122.473		
— *di società ed enti collegati:*				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	8.940.673.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	14.326.194.898	23.266.867.913		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	131.511.729.653			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	143.766.845.747	275.278.575.400	404.383.565.786	67.728.470.866.202
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici L.			1.550.836.996.036	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			185.254.617.729	1.736.091.613.765
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				23.541.342.981
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili L.			67.150.501.860	
II — Impianti »			126.644.396.379	
III — *Monete e collezioni* »			307.195.088	194.102.093.327
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione L.				
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati L.		43.241.026.355		
— *in allestimento* »		8.190.009.238	51.431.035.593	
III — Debitori diversi L.			62.808.148.682	
IV — Altre »			1.406.960.890.041	1.521.200.074.316
RATEI L.				2.437.080.611.592
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				5.497.053.932.293
L.				202.350.570.554.628
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia L.		5.480.737.943.891		
— *altri* »		622.189.563.003.501	627.670.300.947.392	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni L.				
— esteri »		656.295.226.551	656.295.226.551	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			990.075.113.951	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			10.645.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »				
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni L.				
— esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII — *Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali* »			469.319.054.705	643.919.990.342.599
TOTALE				846.270.560.897.227

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

86A5921

D'ITALIA

30 giugno 1986

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	44.882.844.052.000
VAGLIA CAMBIARI					»	367.069.971.901
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	8.516.795		
II — Altri			»	4.073.288.791		4.081.805.586
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	459.083.589.895
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	--
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	106.236.783.001
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	, 79.401.610.878.338		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	39.343.802		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	20.391.014.121		
IV — Società costituende			»	43.370.389.732		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	1.339.267.352.819		
VI — Altri			»	64.016.190.354		80.868.695.169.166
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.346.614.307.791
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	1.894.637.733		
II — Conti dell'estero in lire			»	68.329.861.683		70.224.499.416
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.617.007.034.578
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	--
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	--
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	127.304.413.103
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	32.144.955.805.741		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.599.969.976.261		
V — Oscillazione titoli			»	3.245.059.095.132		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	642.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.352.335.650.099		
IX — Rinnovamento impianti			»	326.250.000.000		
X — Imposte			»	1.468.835.226.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.515.333.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	617.652.519		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	105.602.273		47.134.874.897 150
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	354.313.430.288
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	62.819.409.324
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	117.410.172.337
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.382.366.736
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	1.671.476.089.244		
II — Altre			»	3.579.319.932.894		5.250.796.022.138
RATEI					L.	125.832.917.621
RISCONTI					»	147.668.553.235
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	617.629.453.674
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	647 145.009.377
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	5.715.236.696 311
					L.	202.350.570.554.628
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	627.670.300.947.392		
II — Titoli e valori presso terzi			»	656.295.226.551		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	990.075.113.951		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	10.645.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	-		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	1 744.500.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
-- interni	L.	--				
- esteri	»	1.744.500.000.000		1 744.500.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	469.319.054.705		643.919.990.342.599
				TOTALE .	L.	846.270.560.897.227

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a duecentotrentanove posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1986 concernenti la determinazione dei contingenti numerici del personale delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette, dell'organizzazione dei servizi tributari e degli affari generali e del personale, da adibire ai centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi duecentotrentanove posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Venezia.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

sedici nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

centottantanove nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

trentaquattro nel ruolo degli operai comuni dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Venezia per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Veneto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

3) cittadinanza italiana.

4) idoneità fisica all'impiego.

5) godimento dei diritti politici.

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 Roma-Eur Microfilmatura.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «IV»; il medesimo codice deve essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Venezia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, agente tecnico o operaio) ai quali, se vincitori, intendono essere assegnati; in mancanza, saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola elementare.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di quarantacinque minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissione dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio, e prima della nomina in ruolo, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 308

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

«IV»

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR Microfilmatura

Il sottoscritto .... nato il .... a .... (provincia di ....) e residente in .... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi duecentotrentanove posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune del personale per i servizi meccanografici da destinare al centro di servizio di Venezia.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) ....

2) ....

3) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Venezia.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

86A5909

Concorso speciale pubblico, per esami, a centocinquantacinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1986 concernenti la determinazione dei contingenti numerici del personale delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette, dell'organizzazione dei servizi tributari e degli affari generali e del personale, da adibire ai centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Bari;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centocinquantacinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Bari.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

quattordici nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

centosette nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

trentaquattro nel ruolo degli operai comuni dell'amministrazione perferica dell'organizzazione dei servizi tributari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Puglia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 Roma-Eur Microfilmatura.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «1B»; il medesimo codice deve essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Bari;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, agente tecnico o operaio) ai quali, se vincitori, intendono essere assegnati; in mancanza, saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola elementare.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di quarantacinque minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio e prima della nomina in ruolo, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 306

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3 000)

«1B»

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR Microfilmatura

Il sottoscritto .... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centocinquantacinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune del personale per i servizi meccanografici da destinare al centro di servizio di Bari.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) ....
2) ....
3) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Bari.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

86A5907

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoquarantotto posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1986 concernenti la determinazione dei contingenti numerici del personale delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette, dell'organizzazione dei servizi tributari e degli affari generali e del personale, da adibire ai centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centoquarantotto posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, per il centro di servizio di Pescara.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

quattordici nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

cento nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

trentaquattro nel ruolo degli operai comuni dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Pescara per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Abruzzo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 Roma-Eur Microfilmatura.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «1P»; il medesimo codice deve essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Pescara;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, agente tecnico o operaio) ai quali, se vincitori, intendono essere assegnati; in mancanza, saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla discussione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola elementare.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di quarantacinque minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissione dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio e prima della nomina in ruolo, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 307

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

«IP»

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR Microfilmatura

Il sottoscritto .... nato il .... a .... (provincia di ....) e residente in .... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi centoquarantotto posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune del personale per i servizi meccanografici da destinare al centro di servizio di Pescara.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) ....
2) ....
3) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Pescara.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

86A5910

Concorso speciale pubblico, per esami, a settanta posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune per i servizi meccanografici sussiste una disponibilità rispettivamente di sette, quarantasette e sedici posti per il centro di servizio di Milano;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, del ruolo del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi settanta posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, del ruolo del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

sette nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

quarantasette nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

sedici nel ruolo degli operai comuni del ruolo del personale per i servizi meccanografici.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 Roma-Eur Microfilmatura.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «1M»; il medesimo codice deve essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, agente tecnico o operaio) ai quali, se vincitori, intendono essere assegnati; in mancanza, saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola elementare.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di quarantacinque minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissione dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio e prima della nomina in ruolo, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1986
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 71

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

«1M»

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR Microfilmatura

Il sottoscritto .... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi settanta posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune del personale per i servizi meccanografici da destinare al centro di servizio di Milano.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) ....
2) ....
3) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....

86A5906

Concorso speciale pubblico, per esami, a quarantasei posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune per i servizi meccanografici sussiste una disponibilità rispettivamente di sette, trentatre e sei posti per il centro di servizio di Roma;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, del ruolo del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso, in prova, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico, in prova, addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune, in prova, del ruolo del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

sette nel ruolo dei commessi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

trentatre nel ruolo degli agenti tecnici addetti agli uffici finanziari;

sei nel ruolo degli operai comuni del ruolo del personale per i servizi meccanografici.

I vincitori nominati all'impiego dovrano permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Lazio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

7) non aver riportato condanne penali per reati che a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 Roma-Eur Microfilmatura.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono indicare in alto a sinistra, ben evidenziato, il codice concorso «1R»; il medesimo codice deve essere riportato, in alto a sinistra, sul frontespizio della busta della domanda inviata per posta.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle norme vigenti. A norma del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, lo stato di disoccupazione, non inferiore a sei mesi, risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso.

I candidati devono, altresì, indicare i ruoli (commesso, agente tecnico o operaio) ai quali, se vincitori, intendono essere assegnati; in mancanza, saranno assegnati d'ufficio.

L'amministrazione dispone tale assegnazione sulla base delle preferenze indicate dai candidati in relazione all'ordine della graduatoria.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione, anche attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica adeguate al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola elementare.

La prova d'esame ha la durata di quarantacinque minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre 1986 saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di quarantacinque minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di quarantacinque minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria sarà disposta l'assegnazione dei vincitori ai ruoli di commesso, di agente tecnico e di operaio.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere a norma dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissione dei vincitori, possono essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria e anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso, a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella seconda qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 16.

I candidati assegnati al ruolo di agente tecnico potranno essere adibiti anche alla guida di automezzi. In tal caso, dopo l'assunzione in servizio e prima della nomina in ruolo, gli stessi dovranno essere in possesso della patente di guida automobilistica di categoria non inferiore a «C» e dovranno aver superato una prova di guida ed un esame psicotecnico.

Art. 17.

I candidati dichiarati vincitori ed assegnati al ruolo di operaio, prima dell'assunzione, saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei documenti di riconoscimento richiesti dall'art. 8 del presente decreto.

Art. 18.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti, a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1986
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 70

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

«1R»

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi - 00100 ROMA-EUR Microfilmatura

Il sottoscritto .... nato il ....
a .... (provincia di ....)
e residente in .... c.a.p. ....
(provincia di ....) via ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale, nei ruoli di commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di agente tecnico addetto agli uffici finanziari e di operaio comune del personale per i servizi meccanografici da destinare al centro di servizio di Roma.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) ....
2) ....
3) ....

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ...., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso ....
in data .... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di ....

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina ....

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

Data, ...

Firma ....

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....
....

Visto per l'autenticità della firma del sig. ....
....

86A5908

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia, via Santa Croce, 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 settembre 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 6 settembre 1986, ore 8,30.

86A5929

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 settembre 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 18 settembre 1986, ore 10.

86A5926

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 9 novembre 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di scienze politiche, via Balbi, 5, terzo piano, Università di Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 10 settembre 1986, ore 9.

86A5932

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 9 settembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 4 settembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1986, ore 9;
seconda prova: 10 settembre 1986, ore 9;

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 ottobre 1986, ore 10;
seconda prova: 10 ottobre 1986, ore 8.

86A5925

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 16 settembre 1986, ore 9;

86A5930

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, Università di Cassino, via Mazzaroppi angolo via Aligerno, Cassino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 settembre 1986, ore 9,30;
seconda prova scritta: 5 settembre 1986, ore 9,30.

86A5931

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di scienze e tecnologie delle produzioni animali, via valdisavoia, 5, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1986, ore 8.
seconda prova: 10 settembre 1986, ore 8.

86A5928

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni ai concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di seicentoquindici sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1986, registro n. 5 Difesa, foglio n. 79, con il quale sono stati indetti quattro concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria biennale di sottotenenti di complemento dell'Esercito;

Considerato che in sede di definitiva approvazione della legge di bilancio per il 1986 il numero di posti da mettere a concorso per l'ammissione alla ferma biennale è stato ridotto da seicentotrenta a seicentoquindici;

Considerato che dopo l'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *A)* del sopracitato decreto ministeriale 13 gennaio 1986, non sono stati ricoperti due posti;

Decreta:

Articolo unico

I posti dei concorsi di cui alle lettere *C)* e *D)* del decreto ministeriale 13 gennaio 1986, citato nelle premesse, sono così modificati:

C) quindici dell'Arma dei carabinieri;
quaranta dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di cavalleria;
ventiquattro dell'Arma di artiglieria;
trenta dell'Arma del genio (sedici pionieri e quattordici trasmissioni);
due del Corpo tecnico;
undici del Corpo automobilistico;
uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
sette del Corpo di amministrazione;

D) quindici dell'Arma dei carabinieri;
quaranta dell'Arma di fanteria;
cinque dell'Arma di Cavalleria;
ventiquattro dell'Arma di artiglieria;
ventotto dell'Arma del genio (quindici pionieri e tredici trasmissioni);
uno del Corpo tecnico;
dieci del Corpo automobilistico;
due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);
sette del Corpo di amministrazione;
diciannove del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);
uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);
uno del Corpo veterinario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 265

86A5626

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Frosinone

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 6 settembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B del comune di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 30 giugno 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B del comune di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

1) Matarese Francesco	punti	135,811	su	174
2) Perfetti Luigi	»	132,927		»
3) Ciraulo Giorgio	»	132,116		»
4) Guido Pasquale	»	131,467		»
5) Domina Mariano	»	125,979		»
6) Lucchini Lino	»	124,830		»
7) Galatro Vittorio	»	122,659		»
8) Calì Francesco	»	121,783		»
9) Castellaneta Nicola	»	121.492		»
10) Muzzi Vitantonio	»	121.243		»
11) Ferrigato Giancarlo	»	120,043		»
12) Campagnari Gustavo	»	118.663		»
13) Mingolla Aldo	»	118,641		»
14) Brun Flavio	»	118,521		»
15) Torella Michele	»	117,939		»
16) Caccavale Antonio	»	117,686		»
17) Cavallucci Romolo	»	117,414		»
18) Giordano Giovanni	»	117,173		»
19) Giraldo Mario	»	117.257		»
20) Pipia Giuseppe	»	117,152		»
21) Patriarca Mario	»	117,020		»
22) Gobbi Aldo	»	116,560		»
23) Nitti Gabriele	»	116,439		»
24) Luchetti Loreto	»	116,433		»
25) Rinaldi G. Lorenzo	»	115,744		»
26) Faedda Antonio	»	115,315		»
27) Scherillo Antonio	»	114,960		»
28) Longo Libero B.	»	114,741		»
29) Costardi Felice	»	114,266		»
30) Lo Savio Giovanni	»	114,123		»
31) Coniglione Sebastiano	»	113,728		»
32) La Salandra Domenico	»	113,637		»
33) Cioffi Umberto	»	112,799		»
34) Salvadore Adelino	»	112,507		»
35) Santoro Domenico	»	112,358		»
36) Licata G. Antonio	»	112,124		»
37) Servili Valerio	»	111,345		»
38) Ugolotti Enrico	»	110,434		»
39) Galassi P. Luigi	»	110,313		»

40) Mangolini Giuseppe	punti	110,290	su 174
41) Brocato Salvatore	»	109,739	»
42) Monea Luigi	»	109,118	»
43) Rizzo Gerlando	»	108,554	»
44) Boccia Michele	»	108,224	»
45) Zaffuto Paolo	»	108,063	»
46) Manzi Fulvio	»	107,973	»
47) Nitti Nicola	»	107,217	»
48) Pedroli Alberto	»	105,474	»
49) Orefice Antonio	»	105,236	»
50) De Gennaro Luigi	»	102,355	»
51) Piazza Nicolò	»	100,615	»
52) Schiesaro Gianfranco	»	100,586	»
53) Dell'Utri Salvatore	»	100,002	»
54) Ardissone Carlo	»	99,698	»
55) Bigoni Riccardo	»	99,186	»
56) Ciccodicola Pasquale	»	98,262	»
57) Catenacci Lucio	»	97,291	»
58) Ardi Ernesto	»	96,350	»
59) Chiaramonte Vito	»	95,180	»
60) Cogoni Antonio	»	93,764	»
61) Apa Leopoldo	»	91,638	»
62) Pugliese Salvatore	»	91,119	»
63) Morlacco Vincenzo	»	90,934	»
64) Mura Raffaele	»	90,134	»
65) Percu Lorenzo	»	75,261	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1986

p. Il Ministro: CIAFFI

86A5893

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, parte III, n. 3 del 21 luglio 1986, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

(Bando n. 201.01.106) (Scadenza 31 ottobre 1986):
Bando di concorso a dieci borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 203.01.42) (Scadenza 1° dicembre 1986):
Bando di concorso a quindici borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 203.01.43) (Scadenza 15 dicembre 1986):
Bando di concorso a venti borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 209.01.45) (Scadenza 30 ottobre 1986):
Bando di concorso a venticinque borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 209.01.46) (Scadenza 31 gennaio 1987):
Bando di concorso a venticinque borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 211.01.21) (Scadenza 15 dicembre 1986):
Bando di concorso a cinque borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del C.N.R. nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(Bando n. 201.03.14) (Scadenza 19 settembre 1986):
Bando di concorso a ventidue borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(Bando n. 203.03.19) (Scadenza 29 settembre 1986):
Bando di concorso a undici borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

86A5937

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico (medicina generale) presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (medicina generale) presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A5873

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di assistente medico (chirurgia generale);

un posto di assistente medico (recupero e rieducazione funzionale);

un posto di veterinario collaboratore (sanità animale ed igiene dell'allevamento della produzione di origine animale);

un posto di coadiutore sanitario (igiene, epidemiologia e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Pallanza (Novara).

86A5880

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala (posizione funzionale: operatore professionale coordinatore), presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si precisa inoltre che il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Asola (Mantova).

86A5876

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

86A5881

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di direttore amministrativo capo servizio;
tre posti di veterinario collaboratore;
tre posti di programmatore di centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorsi di cui sopra, sono stati pubblicati in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 18 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A5861

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sessantasette posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sessantasette posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso di cui sopra, è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 del 18 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A5862

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

tre posti di assistente di medicina generale - area funzionale di medicina;

cinquantaquattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di farmacista dirigente;

un posto di assistente tecnico - elettrotecnico;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia-neurofisiopatologia;

due posti di operatore tecnico addetto alla cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 6 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. - affari generali e legali - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

86A5877

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di anatomia e istologia patologica;

tre posti di tecnico di centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 74 del 14 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

86A5884

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad infermiere professionale (il numero dei posti è elevato da ventuno a trentasei).

Il relativo avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 74 del 14 luglio 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

86A5885

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente medico presso neuropsichiatria infantile;

due posti di tecnico di laboratorio analisi - operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Fano (Pesaro-Urbino).

86A5878

Revoca di concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono revocati i concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai posti sottoelencati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985:

un posto di assistente medico area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente sanitario.

86A5874

REGIONE CAMPANIA

Concorso a due posti di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 26

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Casoria (Napoli).

86A5879

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di primario presso l'unità sanitaria locale «Centro sud»

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale «Centro sud», a:

un posto di primario della seconda divisione chirurgica, riservato al gruppo linguistico italiano;

un posto di primario della divisione otoiatrica, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 15 luglio 1986.

Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue itàliana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bolzano.

86A5875

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 176 del 31 luglio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di addetto ai servizi - portinaio, livello terzo.

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di terzo livello - area tecnico-informatica, ruolo direzione generale.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 177 del 1° agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare - Napoli: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente.

A.M.N.U. - Azienda municipalizzata nettezza urbana di Manfredonia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania: Concorso pubblico, al posto di direttore generale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico per esami, per l'assunzione di una unità in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di maturità tecnica commerciale o del diploma di maturità professionale di segretario di amministrazione.

Automobile Club Taranto: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente e a due posti di archivista dattilografo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al decreto ministeriale 13 giugno 1986, recante: «Modalità relative alla certificazione concernente il bilancio preventivo 1986 delle amministrazioni provinciali e comunali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 22 luglio 1986).

L'allegato *A* relativo ai dati analitici dai verbali di chiusura 1985 è sostituito con il seguente, in quanto il modello che appare alla pag. 19 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* non è quello allegato all'originale decreto ministeriale 13 giugno 1986 bensì un esemplare diverso erroneamente allegato alla copia del decreto trasmesso per la pubblicazione:

ALLEGATO *A*

DATI ANALITICI DAI VERBALI DI CHIUSURA 1985 - SPESE 1985 - IMPEGNI DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione *generale*	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica *e difesa*	Sezione IV Istruzione *e cultura*	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi *in campo sociale*	Sezione VII Trasporti *e comunicazioni*	Sezione VIII Azioni e interventi *in campo economico*	Sezione IX Oneri *non ripartibili*	TOTALE
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale	391	410	429	448	467	486	505	524	543	562
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	392	411	430	449	468	487	506	525	544	563
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	393	412	431	450	469	488	507	526	545	564
Ctg. 4ª - Interessi passivi	394	413	432	451	470	489	508	527	546	565
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	395	414	433	452	471	490	509	528	547	566
Ctg. 6ª - Ammortamenti	396	415	434	453	472	491	510	529	548	567
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	397	416	435	454	473	492	511	530	549	568
a) TOTALE SPESE CORRENTI	398	417	436	455	474	493	512	531	550	569
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	399	418	437	456	475	494	513	532	551	570
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	400	419	438	457	476	495	514	533	552	571
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	401	420	439	458	477	496	515	534	553	572
di cui: *a*) imprese	402	421	440	459	478	497	516	535	554	573
b) famiglie	403	422	441	460	479	498	517	536	555	574
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	404	423	442	461	480	499	518	537	556	575
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	405	424	443	462	481	500	519	538	557	576
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	406	425	444	463	482	501	520	539	558	577
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	407	426	445	464	483	502	521	540	559	578
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	408	427	446	465	484	503	522	541	560	579
(a + b) TOTALE	409	428	447	466	485	504	523	542	561	580

86A5956

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige all'ordinanza 25 luglio 1986, recante: «Disposizioni contingibili ed urgenti per la profilassi dell'afta epizootica»
(Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986)

Nel primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto: «... *distribuzione* delle carcasse ...», leggasi: «... *distruzione* delle carcasse ...».

86A6005

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861790) **L. 600**